



COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

PROVINCIA DI CATANIA

Codice Fiscale e Part. IVA n. 00571490879

Servizi Demografici - Ecologia

SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO PER LE SPIAGGE LIBERE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2015 - FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

Art. 1 Oggetto e durata del Servizio

Oggetto del contratto è il servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere ex L.R. n. 17 del 01/09/1998 per la durata di giorni sessantuno (61) consecutivi decorrenti dall'avvenuta consegna del servizio, da eseguirsi nelle spiagge libere del comune di Fiumefreddo di Sicilia, secondo le indicazioni che saranno fornite dal responsabile del servizio interessato.

Art. 2 Requisiti

Possono partecipare alla gara informale e presentare offerta le associazioni specializzate nel settore del salvataggio dei bagnanti sulle spiagge libere e sulle coste, regolarmente iscritte negli albi o registri regionali delle associazioni di volontariato o presso la Camera di Commercio.

Art. 3 Svolgimento del servizio

Il servizio deve essere espletato da personale qualificato, munito di brevetto di salvataggio rilasciato dalla società nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN) sezione salvamento, per mezzo di bagnini di salvataggio, muniti delle attrezzature necessarie per il corretto svolgimento del servizio.

Il servizio deve essere svolto sulla spiaggia libera del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, presso le 5 postazioni che saranno comunicate a cura del responsabile del servizio.

Art. 4 Disciplina del servizio

L'affidatario del servizio ha l'obbligo di assicurare durante il periodo di balneazione che:

- Tutte le 5 postazioni di vigilanza siano fornite di proprio telefono cellulare in modo da consentire nei casi più urgenti un pronto raccordo con la protezione civile, la Croce Rossa i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine;

Art. 5 Personale ó Obblighi

L'affidatario dovrà gestire il servizio per mezzo di n. 22 bagnini di salvataggio. Ogni postazione deve essere costituita da due unità con un turno di servizio di non oltre 5 (cinque) ore.

I bagnini di salvataggio dovranno comportarsi con correttezza civismo e senso di responsabilità e mantenere un atteggiamento decoroso e consono al servizio che svolgono, potendo l'amministrazione

pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto contegno, o fossero trascurati o usassero un linguaggio scorretto o deplorable.

Ciascun bagnino di salvataggio dovrà indossare un abbigliamento consono all'attività svolta, così composto: pantaloncini, maglietta di colore rosso e sul retro la scritta "salvataggio".

Art. 6 Materiale da fornire

L'affidatario dovrà mettere a disposizione il seguente materiale:

- Abbigliamento completo per n. 22 bagnini formato da berretto, pantaloncini e maglietta di colore rosso con la scritta sul retro "salvataggio".
- Tutte le attrezzature personali di ogni bagnino di salvataggio quali maglietta, giubbotto di salvataggio, fischietto, maschera snorkel, pinne corte, megafono, binocolo, salvagente anulare con sagola mezzo marinaio, occhialino, bandiera rossa, tutto il materiale di primo soccorso come prescritto dalla competente Autorità Sanitaria e quanto altro necessario per l'espletamento del servizio come da Ordinanza balneare emanata dalla locale Capitaneria di Porto per la stagione balneare in corso.

Art. 7 Costo del Servizio base delle offerte

Il costo del servizio è determinato come segue:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| n. 22 bagnini x p. 28,00 x gg. 61 | = p. 37.576,00 |
| Spese x materiale | = p. 1.800,00 |
| Spese generali | = p. 484,00 |
| Totale | p. 39.860,00 |

Il costo complessivo del servizio come sopra determinato comprende tutte le spese per i bagnini, per il materiale necessario (anche ad integrare quello che sarà consegnato dal comune) ed ogni altra spesa, per la perfetta esecuzione inerente e conseguente al servizio medesimo, e si intende accettato dall'affidataria. Il costo complessivo del servizio è invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, per tutta la durata del servizio.

Art. 8 Procedura di scelta del contraente

La scelta del contraente sarà effettuata in base al criterio della offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei seguenti parametri;

- 20 punti su 100 per servizio analogo prestato negli anni precedenti per conto di Comuni, per la durata minima di giorni 60 consecutivi. Punti 5 per ogni servizio prestato (in ogni singolo Comune per almeno 60 giorni consecutivi) fino ad un massimo di punti 20 (allegare certificazione o dichiarazione sostitutiva comprovante il servizio prestato).
- 20 punti su 100 per la disponibilità di n. 1 natante a motore per il soccorso in mare in determinate situazioni di pericolo legate al servizio, per l'intera durata del servizio stesso (allegare documentazione o dichiarazione sostitutiva comprovante la disponibilità di n. 1 natante a motore).
- Si attribuiranno 60 punti su 100 all'offerta più vantaggiosa (prezzo più basso). Alle altre offerte che perverranno, si attribuirà un punteggio dato dallo sviluppo della seguente formula;

$$X = \frac{PI \times C}{PO}$$

dove

X = coefficiente attribuito a ciascun partecipante;

PI = Prezzo più basso;

C = Coefficiente attribuito al fattore prezzo (60);

PO = Prezzo Offerto.

L'aggiudicazione avverrà al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo. Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 9 Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati a fine servizio a seguito di presentazione di regolare fattura relativa al servizio espletato.

Art. 10 Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, dei risarcimenti dei danni derivanti dall'adempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'amministrazione avrà eventualmente sostenuto durante la durata del servizio, l'affidatario dovrà costituire apposita garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113 del D.to Lgs. 163/2006.

Art. 11 Vigilanza Responsabilità e Penalità

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare il corretto svolgimento del servizio di che trattasi; inoltre l'affidataria dovrà accettare tutte le ispezioni e controlli degli Enti competenti.

L'affidataria sarà responsabile verso l'amministrazione comunale del buon adempimento del servizio, che verrà svolto a completo rischio e responsabilità della stessa.

Qualora l'affidataria contravvenga in tutto o in parte alla più scrupolosa ed esatta osservanza delle condizioni di cui al presente foglio patti e condizioni verrà applicata, a discrezione dell'amministrazione, una penale variabile da p. 50,00 ad p. 250,00 giornaliera secondo la gravità, previa contestazione dell'inadempienza con assegnazione di un termine non inferiore a cinque giorni per eventuali discolpe.

In caso di inadempienze di gravità tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio, quali l'arbitraria interruzione, il rifiuto di presentarsi al comune per ricevere comunicazioni oppure ordini, e simili, l'Amministrazione potrà rescindere il contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, procedendo altresì alla determinazione dei danni eventualmente sofferti.

Art. 12 Obblighi assicurativi

L'affidataria è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale utilizzato. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico dell'affidataria anche in deroga ad eventuali norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento in solido con il comune medesimo.

Art. 13 Divieto di cessione e subappalto

E' fatto divieto all'affidataria di cedere o di subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese arretrate al comune.

Art. 14 Contratto di appalto

La ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare apposito contratto in forma pubblico-amministrativa. Tutte le spese contrattuali (diritti di segreteria, marche da bollo, spese per la registrazione del contratto presso l'Ufficio Registro, ecc.) sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

Questo Ente si riserva di accertare il possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione dichiarati dalla ditta aggiudicataria. Qualora dai suddetti accertamenti emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, si procederà all'esclusione della ditta dalla gara, all'escussione della garanzia provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del d.lgs. 163/2006 e ss. mod. e integr. oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive non veritiere. A tal fine si rimanda a quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 recante norme penali.

La ditta aggiudicataria dovrà produrre entro i termini che verranno indicati dall'Ente, pena la revoca dell'aggiudicazione la documentazione necessaria per stipulazione del contratto.

Il Contratto dovrà essere sottoscritto per il Comune di Fiumefreddo di Sicilia dal Responsabile e per la

ditta aggiudicataria dal Legale Rappresentante o dal un suo Procuratore appositamente designato il quale dovrà produrre copia conforme all'originale della relativa procura;

Ai sensi del comma 8 del citato art.3 della L.136/2010 e s.m.i. la stazione appaltante inserirà nel contratto da sottoscrivere con l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale esso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

In caso di mancato tempestivo versamento della somma prevista per le spese contrattuali, l'Amministrazione e i suoi organi restano esonerati da ogni responsabilità per l'eventuale tardiva registrazione fiscale del contratto e la ditta aggiudicataria resterà l'unica responsabile per eventuali penalità e soprattasse.

Art. 15 Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il comune e l'affidataria sarà regolata dalle norme del Codice Civile. L'insorgenza di qualsiasi controversia non legittima l'affidataria a sospendere il normale svolgimento del servizio. Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il foro di Catania. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 16 Spese a carico della ditta affidataria

Sono a completo ed esclusivo carico della ditta affidataria tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa. La ditta affidataria assume a suo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivate nei confronti del comune e ogni altro onere, diretto e indiretto, inerente all'espletamento del servizio.

Art. 17 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, i dati forniti dalla ditta aggiudicataria saranno raccolti presso il comune di Fiumefreddo di Sicilia per la gestione della gara e saranno trattati anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per la finalità del rapporto medesimo.

I dati saranno comunque conservati ed, eventualmente, utilizzati per altre gare/trattative.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto all'accesso dei dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

Art. 18 Domicilio della ditta

Per tutti gli effetti del presente disciplinare la ditta affidataria elegge domicilio presso la sede del Comune di Fiumefreddo di Sicilia in Via Diaz n. 3.

Art. 19 Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia. Il responsabile del procedimento è il responsabile del 5° Servizio dott. Angelo Sorbello.

Fiumefreddo di Sicilia _____

Il Responsabile del 5° Servizio

Dott. Angelo Sorbello